

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Art. 1 (*Natura del Centro*)

1. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) si configura come un centro di servizio di Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello statuto.
2. Le strutture didattiche usufruiscono dei servizi offerti dal CLA per l'erogazione delle attività formative di lingua previste dai propri corsi di studio.
3. Il presente Regolamento specifica le funzioni del CLA e ne definisce gli organi, disciplinandone la composizione, le competenze e le procedure di funzionamento.

Art. 2 (*Attività istituzionali*)

1. Le funzioni che il CLA è impegnato a svolgere, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono così specificate:
 - a) organizzare l'offerta formativa diretta all'acquisizione delle competenze linguistiche previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché sostenere l'erogazione delle necessarie attività formative per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato dell'Ateneo, compresi gli studenti di Roma Tre partecipanti al programma *Erasmus*;
 - b) organizzare ed erogare, di concerto con le strutture didattiche interessate e con il loro finanziamento, ulteriori attività formative di lingue dell'Unione Europea ed *extra* europee;
 - c) organizzare ed erogare attività formative di lingua italiana per studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato dell'Ateneo, compresi quelli partecipanti al programma *Erasmus* e ad altri programmi di scambio;
 - d) organizzare, di concerto con la Direzione Generale, attività formative di lingue straniere moderne per il personale dell'Ateneo;
 - e) mettere a disposizione delle strutture didattiche dell'Ateneo sistemi, programmi e materiali didattici utili per le attività formative linguistiche;
 - f) coordinare le attività dei collaboratori ed esperti linguistici (d'ora innanzi citati come esperti linguistici) impegnati nel supporto alle attività didattiche del CLA;
 - g) sviluppare metodologie e tecniche innovative nel campo dell'insegnamento delle lingue;
 - h) produrre, di intesa con la Fondazione Università degli Studi Roma Tre-*Education* e sulla base dell'accordo quadro tra la Fondazione e l'Ateneo, materiali didattici originali, ivi compresi materiali per l'apprendimento autonomo, anche ai fini di un'eventuale utilizzazione in altre strutture pubbliche o di una loro commercializzazione;
 - i) contribuire alla predisposizione dei *test* di valutazione linguistica effettuati all'atto delle prove di accesso all'Ateneo.

2. Il CLA, nel quadro delle proprie funzioni, può:

- a) organizzare ed erogare attività formative in favore di iscritti ai master e agli altri corsi di studio di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento didattico di Ateneo e per i professori e ricercatori visitatori;
- b) organizzare ed erogare le attività connesse alla certificazione della conoscenza dell'italiano come lingua straniera;
- c) favorire rapporti e promuovere collaborazioni con istituzioni universitarie in ambito intra/interuniversitario regionale, nazionale e internazionale;
- d) organizzare corsi educativi diretti alla formazione di docenti e formatori.

Art. 3 **(Funzionamento)**

1. Il coordinamento delle attività del CLA è affidato:

- a) al Direttore e alla Giunta;
- b) al Consiglio dei Referenti dei Dipartimenti (d'ora in avanti Consiglio dei Referenti).

Art. 4 **(Il Direttore e la Giunta)**

1. Il Direttore vigila sul buon funzionamento della struttura, presiede e convoca la Giunta e il Consiglio dei Referenti e tiene i rapporti con gli organi accademici.

2. Il Direttore è un professore a tempo pieno dell'Ateneo, nominato con decreto rettorale su designazione del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico. Il Direttore rimane in carica per tre anni accademici. L'incarico è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

3. Il Direttore è coadiuvato dalla Giunta, composta da quattro a sei componenti, ai quali può delegare le attribuzioni conferitegli dal presente Regolamento. I componenti della Giunta sono docenti dell'Ateneo, nominati con decreto rettorale su designazione del Consiglio di Amministrazione, previa indicazione del Direttore e con il parere favorevole del Senato Accademico. La Giunta rimane in carica per tre anni accademici e cessa con la fine del mandato del Direttore. L'incarico è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

4. Fino a un massimo di tre componenti della Giunta, designati dal Direttore, svolgono le funzioni di coordinare le attività di certificazione della conoscenza dell'italiano come lingua straniera, di cui al comma successivo.

5. I componenti della Giunta, di cui al comma 4, svolgono le attività di coordinamento, indirizzo e gestione delle attività di certificazione della conoscenza dell'italiano come lingua straniera; in particolare:

- a) elaborano le prove di certificazione;
- b) organizzano attività di formazione per somministratori, valutatori e creatori di prove;
- c) organizzano attività di divulgazione della lingua italiana;

- d) elaborano sistemi anche digitali di somministrazione e valutazione delle prove;
- e) valutano le proposte di sottoscrizione di convenzioni nell'ambito delle attività di certificazione.

Art. 5
(Il Consiglio dei Referenti dei Dipartimenti)

1. Il Consiglio dei Referenti è nominato con decreto rettorale ed è composto da un componente designato da ciascun Consiglio dei Dipartimenti dell'Ateneo e da due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del CLA.
2. Il Consiglio dei Referenti svolge la funzione di raccolta e di sintesi delle esigenze dei singoli Dipartimenti in relazione alle attività del CLA, con riferimento ai corsi di studio di rispettiva pertinenza, nonché alle ulteriori funzioni indicate dal presente Regolamento.
3. I componenti del Consiglio dei Referenti restano in carica per tre anni accademici. L'incarico è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Art. 6
(Programmazione e rendicontazione delle attività del Centro)

1. Entro il mese di marzo i singoli Dipartimenti, previa delibera consiliare, sottopongono al Direttore del CLA le esigenze di attività formative linguistiche destinate agli studenti dei propri corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca per il successivo anno accademico, in coerenza con i regolamenti didattici dei suddetti corsi di studio e con i documenti di programmazione strategica ed economico-finanziaria di Ateneo.
2. Con la stessa modalità prevista dal comma 1, i Dipartimenti sottopongono al Direttore del CLA le eventuali specifiche esigenze di attività formative linguistiche in aggiunta alle attività istituzionali di cui al comma 1, indicando le risorse finanziarie, provenienti da fonti esterne all'Ateneo, necessarie per la relativa realizzazione.
3. Le esigenze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate indicando per ogni singola attività formativa:
 - a) la lingua di interesse;
 - b) gli obiettivi formativi in termini di conoscenza di tale lingua;
 - c) il numero presunto di studenti che dovranno svolgere l'attività formativa, nell'ambito del proprio percorso formativo.
4. Entro il mese di aprile il Direttore, acquisite le delibere dei Consigli di Dipartimento di cui ai commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, predispone il piano delle attività istituzionali che il CLA propone di realizzare per il successivo anno accademico, in coerenza con il documento di programmazione triennale e con i documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo. Il Direttore

sottopone il piano al Consiglio dei Referenti dei Dipartimenti, che lo approva avendone verificata la coerenza con i regolamenti didattici dei corsi di studio.

5. Entro il mese di maggio il Direttore trasmette ai Dirigenti competenti il piano di cui al comma 4, integrato con un quadro analitico delle risorse per la sua realizzazione. Il CLA indica, altresì, le risorse stanziare dai singoli Dipartimenti per le eventuali esigenze specifiche di cui al comma 2.

6. Il Direttore predisporre entro il mese di maggio il rendiconto sull'utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali dell'anno accademico precedente e lo presenta ai Dirigenti competenti unitamente al piano di cui al comma 4 e ad una relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente e sulle modalità di utilizzo dei collaboratori esperti linguistici.

7. I Dirigenti competenti verificano la compatibilità del piano di cui al comma 4 con i documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo e in caso di verifica positiva ne danno comunicazione al Direttore al fine dell'attuazione del piano.

8. Qualora il piano di cui al comma 4 preveda l'utilizzo di risorse aggiuntive, oltre a quelle assegnate alle attività del CLA con i documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo e oltre a quelle indicate dai Dipartimenti ai sensi del comma 2, il piano è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione entro il mese di giugno. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del quadro analitico delle risorse di cui al comma 5 definisce l'ammontare delle ulteriori risorse destinate alla realizzazione del piano, tenendo conto che la gestione delle procedure di assunzione del personale e di acquisto di beni, forniture e servizi, nonché i relativi costi sono comunque di competenza dell'amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 **(Servizi a terzi)**

1. Nell'ambito delle proprie finalità e fatti salvi i prioritari interessi dell'Ateneo, il CLA può fornire servizi a enti pubblici o privati, ovvero direttamente a singole persone fisiche, anche con riferimento all'attività di certificazione della conoscenza dell'italiano come lingua straniera.

2. Il Direttore sottopone al Dirigente competente la proposta di stipula dei contratti e delle convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, corredata del piano analitico dei costi e dei ricavi, nonché della dichiarazione di compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali del CLA, senza determinarne ritardi o diminuzione dei livelli di qualità.

3. Il Dirigente di cui al comma 2, verificata la documentazione predisposta dal Direttore, autorizza la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 2. Il Direttore e il Dirigente riferiscono semestralmente al Consiglio di Amministrazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

4. Con riferimento all'erogazione del servizio di cui al comma 1 direttamente a singole persone fisiche, essa è subordinata al versamento dell'apposita tariffa determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione.

2. Il Direttore e il Consiglio dei Referenti di Dipartimento possono sottoporre al Rettore proposte di modifica del presente Regolamento.

3. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.